



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia@pec.it

SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 485 DEL 20-06-2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO STAGIONALE ALL'IMPRESA CHIARAMONTE EUGENIO FABRIZIO CON SEDE IN ALIA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con deliberazione n. 106 del 12 luglio 2023 la Giunta Municipale deliberava le: “Linee guida per le occupazioni di suolo pubblico o d’uso pubblico mediante plateatici, gazebo, dehor, chioschi, fioriere e tende retrattili” per la concessione di suolo pubblico a carattere stagionale;

RILEVATO che è stata altresì definita la durata della concessione del suolo pubblico stagionale che non può essere superiore a giorni 180 nel periodo aprile – 30 settembre;

ATTESO che tra le prescrizioni delle citate linee guide è espressamente esplicitato che anche le concessioni rilasciate prima dell’adozione delle medesime dovranno adeguarsi al contenuto delle medesime;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 8049 del 22 maggio 2024 la ditta Chiaramonte Eugenio Fabrizio, titolare del locale sito in via Garibaldi, 91 in Alia, ha richiesto l’occupazione di suolo pubblico a carattere stagionale fino al 30 settembre 2024, mediante la collocazione di una pedana in legno amovibile con tavoli e sedie, adiacente l’attività di Pizzeria da asporto, senza alcun servizio ai tavoli, in via Garibaldi, 91, allegando planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica illustrativa a firma di un tecnico abilitato;
- che con nota 8338 del 28 maggio 2024 si procedeva all’inoltro della predetta istanza al Servizio Urbanistica e al Comando di Polizia Municipale per l’emissione dei relativi pareri preordinati all’eventuale rilascio dell’autorizzazione;
- che in data 4 giugno 2024, con prot. interno n. 8835 è stato acquisito parere favorevole all’occupazione del suolo pubblico a condizione che in fase di realizzazione venga lasciato lo spazio sufficiente per i pedoni;
- che in pari data, con nota prot. interno n. 8855, è pervenuta all’ufficio a firma del responsabile del servizio urbanistica e dell’Ispettore Capo dei Vigili Urbani richiesta notizie in merito all’esistenza di attività commerciale al civico 95 di via Garibaldi;
- che in data 4 giugno 2024, prot. n. 8875 è pervenuta una modifica/integrazione all’istanza di autorizzazione suolo pubblico stagionale da parte della medesima impresa;
- che in data 5 giugno 2024, prot. n. 8888 è stato comunicato quanto richiesto agli scriventi con la citata nota 8885/2024;
- che in data 7 giugno 2024, con nota prot. n. 9133 è stato acquisito il parere favorevole da parte del servizio Urbanistica per la collocazione della pedana in legno su struttura portante in metallo evidenziando che prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata la SCIA;
- che il rilascio dell’autorizzazione è subordinata al pagamento del canone Unico Patrimoniale;

- che l'autorizzazione alla collocazione della pedana in legno e metallo, amovibile di mq. 19,80, è a carattere stagionale e valida fino al 30 settembre 2024, con l'obbligo di procedere allo smontaggio, subito dopo la scadenza;

VISTA la comunicazione di Servizio Tributi, prot. n. 9719 del 17 giugno 2024, con cui viene comunicato l'importo che la ditta deve corrispondere;

VISTA la comunicazione prot. n. 9854 del 19 giugno 2024 inviata all'Impresa con l'importo da corrispondere per l'occupazione stagionale di suolo pubblico anno 2024;

ACQUISITA agli atti di ufficio la ricevuta di pagamento datata 19 giugno 2024 di €. 382,53;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di "conferimento incarico di posizione organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2, 3 e 4";

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2021;

VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE DI DETERMINARE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di autorizzare, di conseguenza, fatti salvi i diritti di terzi, il sig. CHIARAMONTE Eugenio Fabrizio, titolare dell'attività commerciale di Pizzeria da asporto senza servizio ai tavoli – sita in via Garibaldi, 91, ad occupare mq. 19,80 di suolo pubblico a carattere stagionale fino al 30 settembre 2024, nell'area adiacente il proprio esercizio commerciale, mediante la collocazione di una pedana in legno su struttura portante in metallo, amovibile, con le caratteristiche tecniche allegate alla presentazione dell'istanza 8049 del 22 maggio 2024 e integrate con nota prot. n. 8887 del 5 giugno 2024, da realizzare previa presentazione della SCIA al competente ufficio;

3-di impegnare l'impresa rispettare, all'osservanza delle prescrizioni contenute nella citata istanza prot. n. 804/2024 e nella deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 12 luglio 2023 che qui si intendono riportati e trascritti;

4-di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del regolamento del canone Unico patrimoniale è **fatto obbligo** al concessionario:

- di procedere allo smontaggio della pedana, subito dopo la scadenza fissata al 30 settembre 2024;
- di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato

dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

- Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

- Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del DPR 495/1992.

Si avverte, altresì:

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento del canone Unico patrimoniale che:

- L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

- Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

- Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

- Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del canone Unico Patrimoniale:

Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Ai sensi dell'art. 13 del Canone Unico Patrimoniale:

- La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

- violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;

- vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;

- il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 15 giorni dalla data del rilascio;

- l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 15 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

- In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Canone Unico Patrimoniale:

- Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

- Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

- Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

5-di dare atto che sono stati assolti gli obblighi sull'imposta di bollo sull'istanza, con marca da bollo di €.

16,00 Identificativo 01201824921076 e sulla presente autorizzazione con marca da bollo di €. 16,00 identificativo 01201824920964;

- che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

Ø che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Salvatore Ventimiglia, Area Istruttori;

Ø Di notificare copia del presente provvedimento all'interessato e al Comando di Polizia Municipale;

Ø che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;

Ø-che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Alia, 19 giugno 2024

Il responsabile del procedimento
Area Istruttori
Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di di cui sopra;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:

DETERMINA

- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Incaricato E.Q.
Rag. Santa SIRAGUSA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.